

criminalità che alimenta questo mercato si organizza sempre meglio per cui è sempre più problematico capire e smascherare questa attività e questo non avviene solo per noi ma anche per le forze di polizia. Una volta questo fenomeno era sulla strada, tu vedevi la ragazzina più giovane e si poteva immaginare che fosse minorenni e con l'intervento della polizia si poteva subito individuare la ragazza ed intervenire, ora che la prostituzione minorile in aree urbane sembra appoggiarsi sempre di più sulla disponibilità di appartamenti e di circuiti protetti all'interno dei night-club è molto più complicato avvicinare le ragazzine e i ragazzini, a meno che questi non siano espulsi dalle stesse organizzazioni criminali o riescano a scappare, ma questo per una minore è già più difficile» .

L'esperienza di aiuto a minori vittime di crimini quali la prostituzione minorile o la produzione e distribuzione di materiali pedo-pornografici nel corso degli ultimi anni ha mostrato che tali forme di vittimizzazione sono in alcuni casi coesistenti con precedenti traumi collegati ad abusi sessuali agiti all'interno dell'ambito familiare. Gli operatori raccolgono segnalazioni e hanno prese in carico di bambini italiani o adottati in Italia in cui l'abuso sessuale si intreccia, in forme anche molto subdole, con aspetti che si connettono allo sfruttamento sessuale a fini commerciali.

Nell'esperienza recente del Centro bambino maltrattato di Milano, una rilevazione interna sulle situazioni di abuso sessuale, sia intra che extrafamiliare, seguite nell'anno 2001 ha messo in evidenza che, circa il 30% aveva degli aspetti che si collegano alle fattispecie criminose normate dalla legge n. 269/98. Ad esempio, bambini stranieri adottati in Italia e qui vittime di abuso sessuale da parte di familiari che li usavano anche per la produzione di materiale pedo-pornografico oppure inseriti in circuiti extrafamiliari costituiti da persone comunque conosciute dai familiari, in cui sono state vittime di ulteriori abusi e violenza con modalità ascrivibili alle forme di prostituzione minorile. Si tratta quindi di un 30% di casi in cui all'abuso sessuale intrafamiliare è seguito anche uno sfruttamento sessuale da parte di adulti esterni alla famiglia oppure l'utilizzo della loro immagine per la produzione di materiali poi immessi in un circuito sommerso di distribuzione.

3. L'utilizzo del web come mezzo di sfruttamento a sfondo sessuale e pedo-pornografico

3.1. Il fenomeno della pedo-pornografica e Internet

Nella percezione degli operatori del settore che sono stati intervistati, il fenomeno sembra sia radicalizzarsi sia aumentare, nel senso che Internet conferisce la possibilità di assumere identità e atteggiamenti completamente diversi dalla realtà e questo ne facilita l'uso a fini anche illegali.

La possibilità di mantenere più facilmente l'anonimato e la facilità di accesso a materiali pedopornografici, porta a ritenere che il numero di adulti coinvolti in questa forma di sfruttamento sia sicuramente molto più elevato del numero di adulti coinvolti nell'abuso sessuale vero e proprio. E le due categorie di soggetti, quindi, sono in parte differenti in termini di comportamenti e caratteristiche personali.

In particolare per i reati connessi allo sfruttamento dei minori a fini commerciali, la sensazione in termine di opinione pubblica e di esperti è che il fenomeno sia in incremento, perché aumentano la solitudine, le difficoltà sessuali di molte persone, e i bambini, come spesso accade, sono un punto di catalizzazione di tutte queste difficoltà del mondo adulto. Il disagio nei rapporti affettivi, nei rapporti tra i sessi fanno sì che il bambino, soggetto fragile, diventi vittima-contenitore di tale disagio. Sui bambini si possono riversare i bisogni insoddisfatti di natura affettiva o sessuale di certi adulti, siano essi pedofili o no.

È opinione diffusa che il mercato globalizzato e tecnologicamente avanzato ha creato un facile accesso, quindi persone che potenzialmente in precedenza soddisfacevano in altro modo i loro bisogni ora trovano il modo di soddisfarli rispetto quello che è l'aspetto più centrale della dinamica dei loro desideri.

Nella percezione degli operatori l'uso di Internet da parte dei pedofili appare come un qualcosa di incontrollabile e sfuggente dato il suo posizionamento all'interno di dinamiche che hanno dimensioni mondiali. Sembra sorgere come un senso di impotenza che alimenta la percezione della pericolosità in sé dello stesso strumento informatico.

Le strategie di contrasto si appellano in questo caso, più che in altri all'azione delle forze di polizia intravedendo il controllo e la repressione dei crimini tra le misure più efficaci per la protezione dei bambini e degli adolescenti.

I bambini appaiono in questo caso doppiamente vittime: vittime in quanto soggetti delle immagini pedopornografiche e vittime in quanto a rischio di trovarsi a navigare o in siti carichi di immagini di violenza o in siti "civetta" costruiti per attrarre i bambini e facilitare il contatto da parte di singoli o esponenti di reti organizzate di pedofili.

Il controllo di uno strumento complesso e globale quale Internet pare una impossibile fatica di Sisifo e, come si è concluso in un recente convegno di Telefono Azzurro, una strada percorribile importante rimane sempre quella culturale e dell'assunzione di responsabilità da parte del mondo degli adulti cui è chiesto di riuscire a stare al passo con le nuove e future generazioni per renderle consapevoli e proteggerle dall'uso di uno strumento che i piccoli conoscono anche meglio dei grandi.

3.2. Le attività investigative

Grazie alla legge 269/98 sono stati introdotti nuovi strumenti investigativi inerenti la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo della rete web come strumento di sfruttamento a sfondo sessuale e pedo-pornografico del minore.

Il servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni in questi ultimi anni ha intensificato, con controlli oramai giornalieri, le attività di monitoraggio sulla rete, con l'ausilio di un software specifico.

L'incremento delle attività di controllo e di prevenzione è ben connotato dal numero di siti web monitorati negli ultimi tre anni trascorsi. Nel 1999 e nel 2000 sono stati monitorati rispettivamente 1.470 e 2.252 siti web. Questi controlli hanno portato nei due anni considerati a 275 perquisizioni che hanno coinvolto in indagini 391 persone. Tra queste 38 sono state sottoposte a provvedimenti restrittivi.

Nel 2001 i siti web monitorati sono stati circa dieci volte di più, precisamente 24.897. Questa attività ha portato a 222 perquisizioni, 220 persone sottoposte a indagini di cui 25 sottoposte a provvedimenti restrittivi. La tendenza all'incremento di queste attività sembra riconfermarsi e addirittura ampliarsi nell'anno 2002, visto che nel solo mese di gennaio sono stati effettuati 11.211 controlli, 116 perquisizioni, 110 persone sottoposte a indagini di cui 6 sottoposte a provvedimenti restrittivi. L'aumento dell'attività di monitoraggio sul web è resa possibile anche grazie all'apporto, presso il servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, di nuove tecnologie sempre più sofisticate, che permettono di effettuare i controlli a velocità

sempre maggiori. D'altronde il tipo di sito web preso in considerazione, è un sito che a volte non dura più di un giorno, e allestimento e chiusura avviene nel corso della stessa giornata. È palese quindi, l'importanza di avere controlli giornalieri, mezzi informatici molto veloci e soprattutto personale altamente qualificato.

Tavola 9 – Siti web monitorati, perquisizioni, persone sottoposte a indagini e indagati sottoposti a misure restrittive. ITALIA

	1998	1999	2000	2001	Gennaio 2002	Totale
Indagati sottoposti a provvedimenti restrittivi	4	3	35	25	6	73
Persone sottoposte a indagini	8	136	255	220	110	729
Perquisizioni	8	111	164	222	116	621
Siti web monitorati	n.d.	1470	2252	24894	11211	39830

Fonte: Ministero dell'Interno

Se viene considerato il periodo gennaio 1998-gennaio 2002, periodo in cui si hanno i dati a disposizione, emerge in maniera chiara l'attività del ministero. I siti web monitorati sono stati circa 40.000 e le perquisizioni effettuate 621, in pratica ogni 60 siti web monitorati è scattata una perquisizione.

Nello stesso periodo ci sono state 729 persone sottoposte a indagini di cui 73 sottoposte a provvedimenti restrittivi. Praticamente, il 10% delle persone che vengono sottoposte a indagini sono successivamente interessate da provvedimenti restrittivi.

Vale la pena ricordare che le attività di controllo della Polizia Postale e delle Comunicazioni relative all'attuazione della legge 269/98 prevedono anche collaborazioni con l'Interpol e l'Europol presso il quale è allo studio un servizio di monitoraggio europeo sui crimini informatici.

Inoltre, a breve periodo (si attende la ratifica formale degli Stati membri) sarà attiva la convenzione sui crimini informatici del Consiglio d'Europa, la quale prevede una specifica disposizione per l'attuazione di nuovi mezzi e strumenti di monitoraggio e di intervento sui crimini a sfondo pedo-pornografico.

4. Alcuni spunti di riflessione

L'analisi dei dati forniti dal Ministero dell'Interno offre alcuni spunti per ulteriori riflessioni e approfondimenti sull'argomento.

In primo luogo, data la provvisorietà dei dati relativi all'anno 2001 è consigliabile, per poter effettuare un'analisi puntuale e corretta del fenomeno, attendere per vie ufficiali i dati definitivi. Tra l'altro, se la diminuzione segnalata dei fenomeni relativi a vittime, segnalazioni di reato e persone denunciate, verrà confermata, si dovrà, oltre che indagare sulle cause che le hanno determinate, aspettare una conferma del trend con i dati relativi all'anno 2002; già a luglio si potrà prevedere l'andamento del trend attraverso i dati semestrali.

In secondo luogo, pare opportuno approfondire, attraverso l'acquisizione di dati più specifici, le cause che determinano l'alta percentuale di minori stranieri vittime di violenza sessuale sul totale delle vittime minorenni. Questo valore sembra essere relativamente elevato soprattutto se considerato in relazione al numero di minori stranieri che presumibilmente sono presenti sul territorio. Un'informazione utile potrebbe derivare dallo status del minore e cioè, se residente, se con permesso di soggiorno, se itinerante o se clandestino.

Infine potrebbe essere utile conoscere l'età del minore in relazione alla cittadinanza, e conoscere per gli stranieri il tipo di relazione tra vittima e abusante. In questo caso, si potrebbe verificare quanto ipotizzato a proposito di alcune delle vittime di cittadinanza straniera, in relazione alla possibilità dell'esistenza di un loro legame con il mondo della prostituzione minorile.

PARTE III

VIOLENZA E SFRUTTAMENTO SESSUALE SUI MINORI: LO STATO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998 N. 269 NEGLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA CHE LA INTERPRETA E NELL'ATTENZIONE DEL LEGISLATORE

La verifica sullo stato di attuazione delle norme relative alle varie forme di sfruttamento sessuale a fini commerciali richiede anche un'analisi degli orientamenti giurisprudenziali che danno vita alle norme nella loro applicazione concreta.

La sezione successiva offre, quindi, una panoramica sulla produzione giurisprudenziale cui ha dato vita la legge 3 agosto 1998 n. 269. Nella precedente Relazione l'attenzione era stata, invece, concentrata prevalentemente sulla giurisprudenza relativa alla legge 15 febbraio 1996 n. 66 in considerazione del troppo breve periodo di tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge n. 269/98 la cui importanza non consentiva di trascurare una ripresa dell'analisi su questo versante anche nella predisposizione della presente Relazione.

Segue poi una rassegna dei disegni di legge presentati nel periodo che va dal luglio 2000 all'aprile 2002- periodo di aggiornamento delle informazioni ai fini della presente Relazione poiché la prima si chiudeva al giugno 2000. L'esperienza applicativa ed una più ampia e articolata riflessione a livello nazionale e internazionale hanno evidenziato, infatti, accanto agli indubbi aspetti innovativi e punti di forza, anche carenze e inadeguatezze cui si chiede che il legislatore ponga rimedio.

1. La legge 3 agosto 1998 n. 269 e gli orientamenti della giurisprudenza che la interpreta

1.1 Cenni sulla scarsità delle pronunce e sull'importante ruolo della Cassazione

A tre anni dall'entrata in vigore della legge 3 agosto 1998 n. 269, contenente norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale, si deve rilevare che ancora scarsa è la produzione giurisprudenziale che la riguarda. A ciò va aggiunto inoltre che le decisioni della Cassazione sono soprattutto indirizzate verso il delitto di pornografia minorile, disciplinato dall'art. 600 *ter* c.p. e si occupano meno delle altre disposizioni. E' allora compito non agevole quello di trarre spunto da alcune di tali pronunce, da quelle che spaziano ben oltre il tema specifico che sono chiamate ad affrontare allo scopo di approfondire nel modo più completo la questione sottoposta, per esaminare i riferimenti ad altre norme ed i confronti, che - contenuti nelle motivazioni di tali sentenze - consentono di trarre argomento anche per l'interpretazione di queste altre.

In particolare, acquista rilievo la sentenza delle Sezioni unite penali della Cassazione 31 maggio - 5 luglio 2000 n. 13, la quale ha ritenuto sussistente il delitto di pornografia minorile quando chi sfrutta un minore per produrre materiale pornografico lo faccia anche senza scopo di lucro, purché vi sia un concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto. Questa sentenza, nel definire la questione in esame, compie un rapido *excursus* dei principali reati introdotti dalla legge 269/98 e svolge un'analisi puntuale per cogliere sia l'oggetto della tutela giuridica di queste disposizioni che la *ratio legis*.

Essa costituisce quindi il punto di partenza essenziale per questa indagine da utilizzare in relazione a ciascuno dei reati e ad alcuni dei principali problemi esistenti come base generale, sulla quale inserire sia principi giurisprudenziali desumibili da altre decisioni sia orientamenti dottrinari emersi in materia.

1.2 L'oggetto della tutela normativa nella sentenza 31/5/00 n. 13 della Cassazione

Il primo discorso da proporre in questa ottica è quello relativo all'oggetto che secondo la giurisprudenza il legislatore ha inteso tutelare attraverso la legge 269/98. La motivazione della suindicata sentenza affronta la questione, sia pure brevemente, partendo dal titolo stesso della legge per mettere in evidenza che sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno dei minori sono intesi dal legislatore quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

L'osservazione non è di poco conto. Essa consente di cogliere il significato profondo della collocazione sistematica di questi reati nel capo III del libro II del Codice penale che tratta *Dei delitti contro la libertà individuale* ed in particolare nella sezione I, che si occupa *Dei delitti contro la personalità individuale*, subito dopo il reato di riduzione in schiavitù, disciplinato dall'art. 600 c.p. In sostanza, i nuovi reati vengono proposti dal legislatore come l'articolazione in ipotesi normative specifiche e come manifestazioni singole di realizzazione del delitto di riduzione in schiavitù, proposto dall'art. 600 c.p. in una dimensione di ampio respiro e di portata generale, in quanto questa disposizione non definisce la condotta che integra la riduzione in schiavitù di una persona.

Ma l'osservazione svolta consente di andare oltre questo rilievo e di cogliere che il legislatore dà per implicitamente acquisito che prostituzione minorile, pornografia minorile e turismo sessuale sono situazioni nelle quali deve darsi per scontata la totale soggezione, la piena soccombenza del minorenne a chi lo sfrutta ed è questa l'indicazione che la Suprema Corte intende porre all'attenzione con il riferimento effettuato.

Da questo rilievo e da una sommaria ricognizione delle caratteristiche dei nuovi reati, le Sezioni unite della Cassazione traggono poi argomento nella sentenza citata per individuare la *ratio legis*: «... risulta evidente che, per contrastare il fenomeno sempre più allarmante dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori, il legislatore del 1998 ha voluto punire, oltre alle attività sessuali compiute con i minori (di quattordici o sedici anni) o alla presenza di minori, di cui agli artt. 609 *quater* e 609 *quinquies* c.p., anche tutte le attività che in qualche modo sono prodromiche e strumentali alla pratica preoccupante della pedofilia, come l'incitamento della prostituzione minorile, la diffusione della pornografia minorile e la promozione del c.d. turismo sessuale relativo a minori».

Di questo assunto trae conferma dall'art. 1 della legge 269/98, il quale sotto l'anonima rubrica *Modifiche al codice penale* offre importanti indicazioni per individuare ancor meglio l'oggetto della tutela normativa.

E' da considerare che questa disposizione - che è probabilmente destinata ad avere un rilievo inferiore rispetto a quelle successive della stessa legge, non fosse altro che perché non è entrata a far parte del Codice penale (al contrario di quelle relative ai nuovi delitti), ma resta relegata insieme ad alcune altre nella sezione destinata alle leggi complementari - è invece particolarmente importante. Ciò non sfugge certo alla Cassazione, la quale le dedica un'attenta e fruttuosa disamina, quando rileva che l'*intentio legis* è fatta palese dallo stesso art. 1 della legge 269, laddove proclama come obiettivo primario «la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale», in adesione ai principi della *Convenzione sui diritti del fanciullo*, fatta a New York il 20 novembre 1989, e ratificata in Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176, nonché alla Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996. Significativo al riguardo è il preambolo della predetta Convenzione, laddove viene sottolineata la necessità di prestare al fanciullo protezioni e cure particolari a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale; nonché soprattutto il testo dell'art. 34 della stessa Convenzione, secondo cui gli Stati parti «si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale», adottando in particolare misure «per impedire che i fanciulli a) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un'attività sessuale illegale; b) siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c) siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico».

In altri termini, oltre alla preesistente tutela penale della libertà (di autodeterminazione e maturazione) sessuale del minore, viene introdotta una tutela penale anticipata volta a reprimere quelle condotte prodromiche che mettono a repentaglio il libero sviluppo personale del minore, mercificando il suo corpo e immettendolo nel circuito perverso della pedofilia. E' stato correttamente notato¹⁹ che per la prima volta una norma penale viene emanata con un

¹⁹ Cfr. P. Forno, *La legge sulla pedofilia*, Relazione svolta al Corso CSM 16-18 giugno 2000. In linea con questi rilievi è Gip Monza 12/11/1999 n. 394 per cui il legislatore ha individuato il bene giuridico di riferimento non nella moralità pubblica o nel buon costume bensì nella salvaguardia della personalità dei minori. Per questa ragione le disposizioni in esame sono state collocate tra i delitti contro la persona e non tra quelli contro la moralità pubblica ed il buon costume, malgrado nel corso dei lavori preparatori la proposta di legge 2931 del 20 dicembre 1996 avesse previsto un art. 527-bis c.p..

riferimento esplicito alla cultura vittimologica che all'estero, e specialmente in ambiente anglosassone, ha almeno trent'anni di storia.

A conclusione di queste riflessioni, si può dire che l'inquadramento delle varie ipotesi normative previste da questi nuovi reati come reati di pericolo, a cui la Cassazione a Sezioni unite perviene, costituisce il primo punto fermo da tenere presente in questa analisi.

1.3 Il delitto di prostituzione minorile

Passando ora ad esaminare le singole ipotesi di reato, è opportuno partire da quella disciplinata dall'art. 600-*bis* c.p. relativa alla prostituzione minorile.

Nella succitata sentenza le Sezioni unite della Cassazione fanno riferimento al delitto di prostituzione minorile rilevando che «con l'art. 600-*bis*, il legislatore ha trasformato la prostituzione minorile da circostanza aggravante (qual era *ex* art. 4 n. 2 della legge 75 del 1958) in reato autonomo, punendo la induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione dei minori degli anni diciotto (comma 1). Inoltre, con norma assolutamente innovativa, ha introdotto la punibilità del "cliente" della prostituzione minorile, quando la persona che si prostituisce abbia un'età compresa tra i 14 e 16 anni (comma 2).»

Questa rapida descrizione apre la strada a qualche ulteriore rilievo in ordine a questo delitto. Il primo riguarda una questione di successioni nel tempo, che la giurisprudenza²⁰ ha affrontato con riguardo all'ipotesi che il soggetto passivo del reato sia persona al di sotto di una certa età. Mentre prima dell'entrata in vigore della legge n. 269/98, la condotta criminosa di induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione comportava il determinarsi di un'ipotesi aggravata di reato, ove fosse stata posta in essere ai danni di soggetto minore degli anni ventuno, attualmente essa, qualora riguardi una persona minore degli anni diciotto, realizza un'ipotesi autonoma di reato. Rimane invece disciplinato dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 il reato commesso in danno di chi abbia un'età intercorrente tra i diciotto ed i ventuno anni. Poiché in base all'art. 2, comma 3, c.p. se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che non sia stata pronunciata sentenza irreversibile, ne deriva ai fini del nostro discorso che, qualora il soggetto passivo del reato sia di età minore di anni diciotto, la condotta precedentemente punita rientra nella nuova previsione criminosa, ma che - quanto al trattamento sanzionatorio - continua ad applicarsi ai fatti commessi prima dell'entrata in

²⁰ Cass Sez. 5, 4.4.2000, n. 7198 rv 216592.

vigore della riforma quello previsto agli art. 3 e 4 della legge n. 75 del 1958, il quale, tenendo conto del minimo edittale, si appalesa più favorevole rispetto all'attuale.

Concetti da tempo elaborati da dottrina e giurisprudenza nell'applicazione di quest'ultima legge sono quelli di "prostituzione" e quelli relativi agli elementi che costituiscono anche il delitto sancito dal primo comma dell'art. 600 *bis*, il quale punisce, come si è detto, la condotta di chi induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione. E' bene tuttavia ricordare brevemente qui di seguito tali concetti sempre sulla base di alcuni riferimenti giurisprudenziali.

Chiarito che per "prostituzione" s'intende il commercio retribuito di prestazioni e rapporti sessuali anche tra persone dello stesso sesso viene precisato che il delitto di induzione alla prostituzione consiste nella attività diretta a vincere le resistenze di ordine morale che trattengono il soggetto passivo dal prostituirsi, mentre per quello di sfruttamento è indispensabile che lo sfruttatore tragga una qualche utilità, anche se non necessariamente economica dall'attività sessuale svolta dalla vittima.²¹

Di conseguenza si è ritenuto che il comportamento di chi riceva prestazioni sessuali da una prostituta come compenso per l'aiuto prestatole configuri l'ipotesi di reato sopra descritta.²²

Comporta, infine, favoreggiamento della prostituzione ogni condotta che la agevola: dall'accompagnare chi si prostituisce sul luogo dove svolge tale attività²³ al ricondurre la persona a casa al termine di essa²⁴, allo svolgere il ruolo d'intermediario. Tale è stato ritenuto anche quello dell'albergatore che più volte al giorno ospita la stessa persona in compagnia di persone diverse²⁵.

Va peraltro rilevato che in relazione al delitto di sfruttamento della prostituzione minorile si è levata qualche voce per porre in dubbio che ai fini della configurazione di tale delitto sia essenziale il fine lucrativo come elemento necessario per l'espletamento di favori sessuali. In proposito tuttavia la Cassazione²⁶ ha individuato due distinte interpretazioni del

²¹ Così Cass. Sez. III 14.3.1998, Mimou.

²² Vedi Cass. Sez. III 14.3.2000, in Foro It. 2000, II, 695.

²³ Cass. Sez. III 29.9.1999, Porzio.

²⁴ Cass. Sez. III, 17.2.1984 n. 1506.

²⁵ Cass. Sez. III, 12.10.1999, Roero.

²⁶ Cass. Sez. III, ord. 24 gennaio 2000 in Cass. Pen. 2000 n. 20 (maggio 2000).

termine “sfruttare”, la prima delle quali evidenzia nello sfruttamento la necessità dello scopo di lucro, mentre la seconda intende il concetto di “sfruttamento” nel più ampio senso di impiego del minore in una determinata attività anche senza fine di lucro. In base a questa differenziazione, la Cassazione conclude distinguendo il delitto di pornografia minorile, per il quale ritiene che tale termine debba essere inteso in senso non tecnico e, quindi, prescindendo dal fine di lucro, dal delitto di sfruttamento della prostituzione (compreso quello di prostituzione minorile), per il quale ritiene che il termine sia utilizzato invece in senso tecnico con la conseguenza che viene considerata necessaria la sussistenza del fine di lucro.

Va inoltre precisato che la dottrina²⁷ è orientata prevalentemente ad affermare che ciascuna delle ipotesi suindicate costituisca un autonomo reato. Perciò nel caso in cui nella condotta di uno stesso soggetto siano ravvisabili sia l’una che l’altra ipotesi di reato, si determinerà un concorso di reati distinti.

La Cassazione²⁸ esclude sia la necessità che l’attività di prostituzione debba essere abituale sia la necessità che il minore sfruttato vi sia dedito, affinché si possa configurare il delitto in esame. Tale interpretazione è confortata anche dall’art. 600-*bis*, comma 2, c.p. che punisce il compimento di atti sessuali con un minorenne di età tra i quattordici ed i sedici anni in cambio di danaro o altra utilità economica: la sanzione va applicata quindi quando ciò si verifichi anche solo per una volta. A proposito di quest’ultima disposizione va ribadita la notazione delle Sezioni unite della Cassazione diretta a sottolineare la novità assoluta dell’introduzione della punibilità del “cliente”. Va tuttavia anche ricordato che la dottrina ha manifestato perplessità in proposito²⁹ rilevando che sarebbe stato logico aspettarsi l’equiparazione del rapporto di meretricio all’abuso delle condizioni d’inferiorità psichica del soggetto (art. 609 *bis*, 2° comma, n. 1 c.p.) con analogo risposta in termini sanzionatori e con procedibilità d’ufficio, anziché una disposizione che consente di erogare al cliente la sola pena pecuniaria.

²⁷ Cfr M. Monteleone, *I reati in danno dei minori: aspetti di diritto sostanziale*, relazione svolta all’incontro di studio del CSM 17/19-9-2001, inedito pag. 19.

²⁸ Cass. Sez. III, 13.10.1998 Contessa

²⁹ P. Forno, *La legge cit.* pag. 4.

E' infine incomprensibile – come la dottrina ha rilevato³⁰ - la ragione dell'esclusione della punibilità del cliente, quando il minorenne con cui costui abbia un rapporto sessuale retribuito abbia un età compresa tra i sedici ed i diciotto anni.

Un rilievo importante della dottrina³¹ è poi quello relativo alla circostanza che per i delitti di prostituzione e di pornografia minorile non è stata introdotta una disposizione simile a quella dell'art. 609 *sexties* c.p., in base al quale, quando i delitti previsti dagli art. 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *octies* sono commessi in danno di minori infraquattordicenni, nonché nel caso del delitto di corruzione di minorenne, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa. Conseguono da ciò effetti aberranti ed in particolare quello che, mentre chi compie atti sessuali con un minore infraquattordicenne non può addurre a scusante l'ignoranza dell'età della persona offesa, può invece addurla chi induca, favorisca o sfrutti la prostituzione di un minore. Perciò, sono stati avanzati dubbi di costituzionalità in relazione a questa disciplina.

Anche in tema di sfruttamento sessuale dei minori – come in tema di reati di violenza sessuale – il legislatore ha previsto un collegamento tra l'intervento repressivo diretto a punire i delitti di cui agli art. 600 *bis* c.p. e seguenti e quello protettivo diretto a favorire il recupero ed il reinserimento sociale del minorenne sessualmente sfruttato attraverso l'intervento del tribunale per i minorenni. L'art. 2 introduce a tale scopo l'art. 25 *bis*, che colloca nel RDL 20 luglio 1934 n. 1404, dopo l'art. 25 relativo alle misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.

Si tratta di una disposizione che presenta notevoli analogie con l'art. 609 *decies* in tema di violenza sessuale: l'obbligatorietà della comunicazione relativa all'esercizio della prostituzione da parte di un minorenne per la promozione di procedimenti a tutela del medesimo e per la nomina di un curatore; l'ampia discrezionalità consentita nella pronuncia di provvedimenti protettivi; la possibilità d'iniziativa officiosa da parte del tribunale nei casi urgenti.

E' interessante sottolineare tuttavia un dato che differenzia questi due procedimenti. Quello dell'art. 609 *bis* c.p. (che utilizza la formula sintetica «il procuratore della Repubblica

³⁰ Cfr. M. Monteleone, *I reati...*, cit. pag. 20.

³¹ Cfr. C. Riviezzo, commento alla L. 269/1998, in *Gazzetta Giuridica*, Giuffrè, Italia 09 n. 33/98.

ne dà notizia al Tribunale per i minorenni», anziché una più estesa, ma più corretta come la seguente: «il Procuratore della Repubblica ne dà notizia al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio del potere d'iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del Tribunale per i minorenni», seguendo la formula prevista dall'art. 4 del DPR 448/1988) prevede che per il minore abusato possa essere promosso procedimento civile *ex art. 330 – 333 – 336 – cod. civ.*, partendo dal presupposto della necessaria verifica della qualità del rapporto genitori-minore stesso e dell'esercizio della potestà dei genitori, per assicurare a quest'ultima una tutela adeguata.

Quello dell'art. 25 *bis* citato, pur differenziandosene in parte, si avvicina di più al procedimento *ex art. 25 RDL 1404/34*, riguardante la competenza amministrativa dei Tribunali per i minorenni.

Viene quindi recuperata implicitamente dalla legge n. 269/98, quella competenza amministrativa, che, secondo qualche studioso³², era stata implicitamente soppressa dalla legge n. 448/88 sul processo penale minorile, il quale ha previsto accanto all'intervento penale solo quello civile anche per i casi di devianza e disadattamento.

Resta infine da rilevare che nella giurisprudenza non si reperisce alcun riferimento ad applicazioni del procedimento disciplinato dall'art. 25-*bis* citato e che una rapida verifica presso i principali Tribunali per i minorenni italiani ha dimostrato che tale disposizione risulta finora applicata in misura molto modesta.

1.4 Il delitto di pornografia minorile: alcune considerazioni generali ed analisi del reato previsto dall'art. 600-ter, comma primo, c.p.

Il delitto di pornografia minorile è così sinteticamente illustrato dalla Cassazione, S. U., nella citata nella sentenza del 31 maggio 2000 n. 13: sotto il titolo di pornografia minorile (art. 600-*ter*), il legislatore ha raggruppato una serie di condotte non propriamente omogenee. Più esattamente, nel primo comma ha punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire «chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico»; nel secondo

³² Cfr. L. Fadiga, *La scissione tra competenza civile e penale recita il requiem della giustizia minorile in Guida al Diritto*, 14, 13 aprile 2002 pag. 8.